



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.12.2017
COM(2017) 731 final

2017/0324 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su
alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il
regolamento (CE) n. 1147/2002**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio prevede la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con "certificati di idoneità alla navigazione aerea". I certificati di idoneità alla navigazione aerea (attualmente denominati "certificati di riammissione in servizio") erano emessi dall'aviazione nazionale dello Stato in cui l'aeromobile era registrato e attestavano che i prodotti incorporati nell'aeromobile erano fabbricati in conformità alla progettazione approvata secondo la normativa in materia di aviazione vigente all'epoca. Il regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio ha semplificato le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione dai dazi delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili e che erano precedentemente importate nell'ambito di diversi regimi doganali sospensivi (quali il regime di "perfezionamento attivo", il regime di "uso finale" e il regime di "deposito doganale").

Alcune disposizioni del regolamento necessitano di un aggiornamento per tenere conto degli sviluppi giuridici e tecnologici. In particolare, al fine di garantire la conformità agli sviluppi giuridici nel settore del trasporto aereo, le disposizioni dovrebbero fare riferimento ai "certificati di riammissione in servizio" (ossia il modulo 1 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o equivalente) anziché ai "certificati di idoneità alla navigazione aerea". Inoltre i termini "certificati originali" sono obsoleti in quanto i certificati sono ora rilasciati in formato elettronico.

Le autorità nazionali hanno espresso pareri diversi in merito alla questione se le merci importate con un "certificato di idoneità alla navigazione aerea" e che beneficiano della sospensione dei dazi doganali in conformità al regolamento (CE) n. 1147/2002 possano essere utilizzate esclusivamente in aeromobili civili o possano essere utilizzate sia in aeromobili civili sia in aeromobili militari. Al fine di garantire un'interpretazione coerente e un'attuazione uniforme, è necessario chiarire tali disposizioni. Si prevede pertanto di concedere il beneficio della sospensione dai dazi anche alle parti destinate agli aeromobili militari a condizione che siano accompagnate dal certificato di riammissione in servizio o da un certificato equivalente. La presente proposta è in linea con la normativa doganale che estende la procedura semplificata di appuramento del regime di perfezionamento attivo agli aeromobili militari, in quanto l'articolo 324, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione non distingue tra aeromobili civili e aeromobili non civili per quanto riguarda la procedura semplificata di appuramento del regime di perfezionamento attivo.

A fini di certezza del diritto e per garantire un'applicazione uniforme del regolamento, la proposta mira a conferire alla Commissione il potere di stabilire un elenco di codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio nei quali le merci di cui trattasi possano essere classificate e un elenco di certificati ritenuti equivalenti a quelli del modulo 1 dell'AESA. Essa consentirà inoltre di agire rapidamente qualora detti elenchi di codici o di certificati debbano essere modificati.

A fini di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento vigente piuttosto che modificarlo. La nuova proposta di regolamento chiarisce, semplifica, riduce gli oneri amministrativi per gli operatori economici e le amministrazioni doganali e sostiene la competitività dell'industria aeronautica dell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La misura riduce gli oneri amministrativi per le autorità doganali degli Stati membri e per gli operatori economici del settore aeronautico, in quanto riduce la necessità di ricorrere a regimi doganali sospensivi, quali il trattamento tariffario favorevole delle merci a motivo del loro uso finale, il regime di perfezionamento attivo o il regime di deposito doganale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con la politica dell'Unione nel campo dell'aviazione e si fonda sul processo di riconoscimento reciproco dei certificati di riammissione in servizio tra l'Unione e i paesi terzi. In particolare, la proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (regolamento (CE) n. 216/2008). Inoltre la proposta è conforme alla politica dell'Unione sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze (regolamento (CE) n. 1321/2014) e sulle regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (regolamento (CE) n. 748/2012).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'oggetto della proposta rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Il regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Un regolamento del Consiglio è pertanto l'atto giuridico idoneo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

In parallelo alla proposta e in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, la Commissione presenta ora al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento. La relazione, che si basa sulle informazioni ricevute dagli Stati membri per il periodo 2014-2016, conclude che il principio fondamentale della semplificazione e della sospensione rimane valido. L'onere amministrativo per gli operatori economici e per le amministrazioni doganali si è ridotto considerevolmente.

In base ai risultati della relazione, il regolamento vigente resta pertinente ed efficace in quanto riduce l'onere amministrativo per i funzionari doganali autorizzando il ricorso a una procedura alternativa ai regimi doganali speciali, come l'autorizzazione di uso finale e la relativa vigilanza doganale. Tuttavia, alcune disposizioni del regolamento vigente necessitano di ulteriori chiarimenti in merito ai certificati autorizzati e alle procedure per le merci riparate. In termini di efficacia, la relazione ha mostrato con chiarezza che il ricorso al regolamento vigente ha un'incidenza significativa sia per gli operatori economici sia per le amministrazioni doganali. In particolare, mettendo a confronto l'uso del certificato di idoneità alla navigazione aerea con il termine stabilito per il regime di uso finale, risulta evidente che il tempo risparmiato è equivalente al tempo necessario per la concessione del regime di uso finale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha organizzato diverse consultazioni per informare la comunità imprenditoriale della linea d'azione prevista. In particolare, essa ha organizzato varie riunioni con l'Associazione delle compagnie aeree europee (AEA) e l'Associazione europea delle industrie aerospaziali e della difesa. Gli operatori economici si sono dichiarati globalmente d'accordo con la proposta. La Commissione ha inoltre consultato l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Gli Stati membri sono stati informati tramite il gruppo di esperti del gruppo "Economia tariffaria" e la sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica" del comitato del codice doganale (settore NC). Gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno alla proposta della Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non è stata oggetto di una valutazione d'impatto in quanto non comporta nuove importanti ripercussioni economiche, ambientali o sociali né scelte politiche.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

Il regolamento vigente si è rivelato di grande utilità per l'industria aeronautica dell'Unione (concessione dell'esenzione dai dazi su presentazione di un certificato) e per le amministrazioni degli Stati membri (accettazione di un tipo specifico di certificato, che è meno onerosa dei regimi doganali sospensivi utilizzati in precedenza). L'impatto positivo sul settore si riflette nel graduale aumento, nell'arco del triennio 2014-2016, del valore delle importazioni con certificati di idoneità alla navigazione aerea (circa 11,3 miliardi di EUR nel 2014, 14,9 miliardi di EUR nel 2015 e 18,5 miliardi di EUR nel 2016). La Commissione presenta ora una relazione al Consiglio sull'applicazione del regolamento (v. sopra).

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria. Gli operatori economici del settore avevano già la possibilità di ricorrere ai regimi doganali sospensivi anche prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio e la proposta non introduce modifiche di rilievo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte devono essere gestite nell'ambito della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio¹, i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono stati temporaneamente sospesi per talune parti, componenti e altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili civili, se importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea. Il regolamento ha semplificato le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione dai dazi delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili. Tuttavia, alla luce degli estesi sviluppi tecnici e legislativi verificatisi a partire dal 2002, il regolamento (CE) n. 1147/2002 deve essere adattato e, a fini di chiarezza, dovrebbe essere sostituito.
- (2) In base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, la sospensione temporanea introdotta dal regolamento (CE) n. 1147/2002 rimane necessaria per conseguire l'obiettivo di alleviare gli oneri amministrativi sia per gli operatori economici del settore aeronautico sia per le autorità doganali degli Stati membri, in quanto le importazioni nell'ambito di regimi speciali soggetti a vigilanza doganale, come il regime di uso finale, il regime di perfezionamento attivo o quello di deposito doganale, sarebbero gravose. La sospensione temporanea dovrebbe pertanto essere mantenuta.
- (3) Tenuto conto del fatto che i prezzi delle parti e delle componenti utilizzate nel settore aeronautico sono di solito molto più elevati di quelli praticati per merci simili utilizzate ad altri fini, il rischio che le merci importate in esenzione dai dazi possano essere utilizzate in altri settori industriali e, di conseguenza, il rischio di abuso della sospensione temporanea, è molto ridotto.
- (4) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione² prevede che, affinché una parte possa essere installata in un prodotto omologato, essa debba essere accompagnata da un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) rilasciato da una parte

¹ Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8).

² Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

autorizzata dalle autorità aeronautiche dell'Unione. Pertanto, la sospensione dei dazi doganali dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un certificato di riammissione in servizio.

- (5) Inoltre, anche i certificati equivalenti rilasciati da paesi terzi e i certificati che sono stati rilasciati nell'ambito di accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea con l'Unione prima dell'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) dovrebbero essere accettati come alternativa ai certificati di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA).
- (6) Considerando che determinati certificati sono rilasciati unicamente in formato elettronico, dovrebbe essere possibile, al fine di beneficiare della sospensione, presentare i certificati utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.
- (7) Se un certificato non può essere presentato al momento della dichiarazione delle merci per l'immissione in libera pratica, il venditore delle merci dovrebbe trasmettere una dichiarazione contenente il numero di riferimento del certificato al fine di consentire alle autorità doganali degli Stati membri di controllare i prodotti che sono immessi in libera pratica.
- (8) Le autorità doganali dovrebbero essere in grado, a spese dell'importatore, di ricorrere alla consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali se hanno validi motivi di ritenere che i certificati siano stati falsificati. Tuttavia, prima di avviare tale azione, le autorità doganali, allo scopo di non creare oneri superflui per gli operatori economici, dovrebbero tenere conto del volume delle merci da importare, dell'importo dei dazi che sarebbero dovuti se la sospensione di cui al presente regolamento non si applicasse e del rischio che le spese della consulenza dell'esperto superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo il parere dell'esperto, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.
- (9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per stabilire un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio³ nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione a norma del presente regolamento siano classificate, stabilire un elenco dei certificati che sono equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) ed elaborare un modello per le dichiarazioni che possono essere presentate alle autorità doganali qualora un certificato non possa essere presentato al momento della dichiarazione delle merci per l'immissione in libera pratica. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (10) In considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate dal presente regolamento per quanto riguarda le merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi doganali autonomi, i certificati di riammissione in servizio accettabili e le procedure, nonché per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1147/2002,

³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione sono classificate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4.

Articolo 2

1. Al fine di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1 il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, presenta alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) quale figura nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta il numero di riferimento del certificato.

Il certificato è presentato utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4.

2. In deroga al paragrafo 1, se un certificato non può essere presentato al momento della dichiarazione delle merci per l'immissione in libera pratica, il dichiarante può, in alternativa, fornire una dichiarazione sulla fattura commerciale o su un documento allegato. La dichiarazione contiene un numero di riferimento del certificato. Nel caso di merci importate a fini di riparazione o di manutenzione che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, la dichiarazione riporta il numero del certificato originale.

La dichiarazione è firmata dal venditore delle merci.

La dichiarazione è redatta secondo un modello stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Se le autorità doganali hanno fondati motivi di sospettare che un certificato presentato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sia stato falsificato, possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali. Le spese della consulenza sono a carico dell'importatore.

Al momento di decidere se chiedere una consulenza, le autorità doganali tengono conto del volume delle merci da importare, dell'importo dei dazi che sarebbero dovuti se la sospensione di cui al presente regolamento non si applicasse e del rischio che le spese della consulenza superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo la consulenza, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.

Articolo 4

La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1147/2002 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [1° marzo 2018].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁵ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002

2. LINEE DI BILANCIO

☒ Proposta senza incidenza finanziaria

☐ La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Stato delle entrate	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Esercizio: 2017]

Situazione a seguito dell'azione	
Linea di bilancio	

La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria. Gli operatori economici di questo settore avevano già la possibilità di avvalersi dei regimi doganali sospensivi (come il regime di "perfezionamento attivo", il regime di "uso finale" e quello di "deposito doganale") anche prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio e la presente proposta non apporta modifiche sostanziali alla normativa vigente.

A titolo informativo, la stima dei dazi doganali che corrispondono al volume delle importazioni nell'UE con "certificati di idoneità alla navigazione aerea" per l'anno 2016 ammonterebbe a 560 milioni di EUR.

3. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 3 del regolamento stabilisce che le autorità doganali possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, a spese dell'importatore, se hanno motivo di credere che i certificati siano stati falsificati.